



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento della Gioventù
e del Servizio civile nazionale*

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, per il finanziamento di azioni volte ad intervenire su giovani in condizioni di disagio favorendo l'inclusione e l'innovazione sociale

Sommario

Premessa	1
Art. 1 - Obiettivi e Azioni	1
Art. 3 - Soggetti proponenti.....	2
Art. 4 - Condizioni di ammissibilità e cause di inammissibilità	3
Art. 5 - Risorse programmate e ammontare del finanziamento	3
Art. 6 - Modalità per la presentazione delle proposte	4
Art. 7 - Termini di presentazione delle proposte	5
Art. 8 - Valutazione delle proposte.....	5
Art. 9 - Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.....	7
Art. 10 - Privacy e norma di rinvio	9
Art. 11 - Diritto di accesso agli atti e Responsabile del procedimento (legge 241/90)	9
Art. 12 - Utilizzo dei loghi.....	10
Art. 13 – Servizio FAQ.....	10

Premessa

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno siglato il 18 marzo 2015 un Protocollo d'Intesa con la finalità di promuovere, nel mondo giovanile, la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti con una particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto sociale inclusivo, in grado di sviluppare i fattori di benessere individuali come la coesione e la crescita culturale e partecipativa.

Con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa, i Dipartimenti della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e delle Politiche Antidroga si sono impegnati a intraprendere, di comune intesa, iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei giovani, segnatamente dei giovani che vivono in condizioni di disagio, promuovendo la prevenzione dell'uso di droghe convenzionali e non convenzionali.

Il sostegno pubblico agli interventi in materia di contrasto alla diffusione sostanze psicotrope e stupefacenti dà attuazione alla Risoluzione approvata nel corso della 58 esima sessione (9 - 17 marzo 2015) della Commissione Stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'ONU, avente per oggetto "Promuovere la tutela minori, con particolare riferimento alla vendita e all'acquisto illeciti di sostanze controllate a livello internazionale o nazionale e di nuove sostanze psicoattive via Internet".

Al fine di dare attuazione agli obiettivi indicati, le Parti, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., indicano un Avviso Pubblico per promuovere un piano di azioni tese ad attuare interventi di prevenzione e contrasto all'esclusione sociale dei giovani, all'incidentalità stradale causata dall'uso di alcol-droga correlati e alla sensibilizzazione dei minori su un uso responsabile del web, evitando il reperimento di sostanze psicoattive, attraverso il potenziamento delle reti e l'innovazione sociale per un importo complessivo pari a Euro 8.500.000,00.

Art. 1 - Obiettivi e Azioni

1. Gli ambiti di intervento del presente Avviso, per i quali possono essere presentate le proposte progettuali sono:

- I. la prevenzione e il contrasto al disagio giovanile attraverso la promozione di azioni di sistema sui territori che, attraverso l'innovazione sociale ed il lavoro in rete, agiscano per contrastare l'esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio, con riferimento all'individuazione e al reinserimento dei giovani NEET;
- II. la prevenzione di ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica per l'uso di alcol-droga correlati;
- III. la sensibilizzazione dei minori per favorire un uso controllato e responsabile del web, evitando il loro accesso a siti pericolosi in quanto luoghi di reperimento di sostanze psicoattive dannose per la salute.

2. Ogni soggetto proponente, sia in qualità di singolo, sia di capofila, sia di associato in ATS, **pena l'inammissibilità delle domande** che propone o a cui partecipa, come singolo, come capofila, o come associato, può presentare **una sola proposta progettuale** e/o partecipare ad un solo progetto.

Art. 2 – Destinatari e beneficiari

1. Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti:

- giovani di età compresa tra i **14 ed i 28** anni per l'ambito I;
- giovani di età compresa tra i **14 ed i 35** anni per l'ambito II;
- minori di età compresa tra gli **11 ed i 18** anni per l'ambito III.

2. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale attraverso l'indicazione del numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento.
3. Nella proposta progettuale devono essere specificati, distintamente, oltre ai destinatari diretti, coinvolti nelle attività, anche i beneficiari indiretti, cioè quelli che, pur non coinvolti nelle azioni, saranno influenzati dal loro svolgimento.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. L'Avviso si indirizza ad enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) come specificate nei successivi punti a) e b).
2. In caso di ATS, deve essere individuato un soggetto capofila, responsabile nei confronti dell'Amministrazione della realizzazione dell'intero progetto, che dovrà svolgere almeno il 60% delle attività previste nella proposta progettuale e che sarà l'unico interlocutore del Dipartimento competente nei rapporti finanziari e di rendicontazione.
3. I soggetti capofila devono appartenere esclusivamente alle categorie di cui al successivo punto a) "Proponente singolo o soggetto capofila di ATS".
4. Gli eventuali associati di progetto devono appartenere alle categorie di cui al successivo punto b) "Eventuali associati".
5. Il soggetto proponente, singolo o in ATS, deve aver realizzato, negli ultimi 3 anni (2012 – 2014), attività simili nell'ambito di intervento prescelto, ed ottenuto finanziamenti per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio del finanziamento richiesto. In caso di ATS almeno il 40% di tale importo dovrà essere riferibile ad iniziative realizzate dal capofila e la restante quota ad iniziative degli Associati, come specificato nelle **Linee guida per la presentazione dei progetti**, parte integrante del presente Avviso.
6. Il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, il capofila, che presenti una domanda relativa **all'ambito I**, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività simili a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno n. 5 Regioni del territorio italiano.
7. In caso di ATS da costituire il soggetto capofila e i singoli associati devono compilare **l'allegato A1** e inviarlo tramite PEC, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, sottoscritto dai legali rappresentanti, a pena di esclusione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6.

a) Proponente singolo o soggetto capofila di ATS

1. Possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dell'ATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni per l'ambito di intervento I e da almeno 3 anni per gli ambiti II e III, che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
 - Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
 - Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
 - Fondazioni;
 - Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.

b) Eventuali associati

1. Gli eventuali associati dell'ATS possono essere organizzazioni appartenenti al Terzo settore, imprese sociali (legge n. 118/2005 e al D. lgs. n. 155/2006 e relativi DM attuativi dell'11.04.2008), enti pubblici, scuole, accademie, università, enti di ricerca. La loro partecipazione deve essere motivata dall'apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo sociale della realtà in cui si intende operare.

2. Gli associati possono essere membri dell'ATS, costituenda o costituita, o esterni. Sono esterni gli associati – anche Pubbliche Amministrazioni per gli ambiti II e III - che aggiungono ulteriori risorse finanziarie o prestazioni/attività, rispetto al costo complessivo del progetto, consentendo la realizzazione di prestazioni e/o servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale per cui si richiede il finanziamento.
3. Le ulteriori risorse devono essere chiaramente indicate nella proposta e deve essere specificato che tali risorse finanziarie o prestazioni e/o attività sono aggiuntive rispetto a quelle del progetto per cui si richiede il finanziamento; le stesse devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente.
4. Ogni associato dell'ATS, deve compilare l'Allegato A2 in ogni sua parte e inviarlo tramite PEC, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, sottoscritto dal legale rappresentante, a pena di esclusione,

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità e cause di inammissibilità

1. Sono considerate ammissibili le Proposte di Progetto che sono presentate da un soggetto proponente, singolo o in ATS, come indicato nell'art. 3, e che prevedono azioni coerenti esclusivamente con le finalità previste dall'art. 1.
2. Fatte salve le cause di esclusione già indicate nei precedenti articoli, sono altresì escluse dal finanziamento tutte le proposte progettuali che non rispettino le condizioni di ammissibilità di cui al comma 1 e le proposte che:
 - a. sono finalizzate esclusivamente ad attività di studio e ricerca;
 - b. richiedono il finanziamento per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti proponenti;
 - c. non sono presentate secondo le modalità indicate al successivo art. 6;
 - d. richiedono un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile di cui al successivo art. 5;
 - e. richiedono un finanziamento superiore al 75% del costo complessivo del Progetto;
 - f. non prevedono il cofinanziamento del 25% del costo totale del progetto a carico del Soggetto proponente;
 - g. non rispettano i parametri di costo indicati nelle "Linee guida per la presentazione dei progetti";
 - h. non indicano puntualmente quali siano i risultati attesi dalla singola azione progettuale proposta, individuando in una apposita sezione tecnica della scheda di progetto l'indicatore misurabile di tali risultati;
 - i. non si impegnano a rilevare il raggiungimento dei risultati attesi dall'azione progettuale proposta mediante la misurazione degli indicatori di risultato presenti nella scheda di progetto.
 - j. sono presentate da soggetti che non posseggano i requisiti di cui agli articoli 38, 41 e 42 lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 5 - Risorse programmate e ammontare del finanziamento

1. Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso pubblico ammontano a **euro 8.500.000,00** e gravano:
 - a. Euro 1.000.000 (un milione) sul capitolo 853 "Fondo per le Politiche giovanili", istituito con l'art. 19 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, per l'ambito di intervento I;
 - b. euro 2.500.000,00 (due milioni e mezzo) sul capitolo 772 "Fondo per l'incidentalità notturna" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, art. 6 bis per l'ambito di intervento II;

- c. euro 5.000.000,00 (cinque milioni) sul capitolo 786 "Spese per interventi, programmi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze" in attuazione della Risoluzione approvata nel corso della 58esima sessione (9 - 17 marzo 2015) della Commissione Stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'ONU per l'ambito III.
2. La richiesta di finanziamento pubblico per ciascun progetto presentato non può essere inferiore a euro **50.000,00** e superiore a euro **100.000,00**.
 3. E' fatto obbligo al soggetto proponente (in caso di ATS Capofila e Associati) di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25% del costo totale del progetto. Per l'ambito I, di tale percentuale almeno la metà dovrà essere garantita con risorse finanziarie proprie e la restante quota con risorse umane e strumentali. Per i soli ambiti II e III, il cofinanziamento dovrà essere garantito con risorse finanziarie proprie che possono includere anche risorse umane e strumentali. Il finanziamento massimo concedibile dal Dipartimento competente non può essere quindi superiore al 75% del costo complessivo del progetto.
 4. Fermo restando l'importo massimo di euro 100.000,00, nel caso in cui il costo totale del progetto risulti superiore alla somma del finanziamento e della compartecipazione del 25%, il proponente è tenuto ad indicare in modo documentato la fonte e la destinazione delle ulteriori risorse.
 5. I parametri da rispettare per il finanziamento ed il dettaglio dei costi e delle spese ammissibili sono esposti nell'allegato "**Linee guida per la presentazione dei progetti**".

Art. 6 - Modalità per la presentazione delle proposte

1. La presentazione dei progetti avviene mediante una procedura informatizzata dettagliata nelle "**Linee guida per la presentazione dei progetti**", che prevede due fasi successive (la procedura sarà accessibile a partire dal **21 settembre 2015**):
Fase 1
2. il proponente, singolo o capofila dell'ATS procede a registrarsi sulla pagina <https://avvisigiovanieantidroga.serviziocivile.it>;
3. a seguito della avvenuta registrazione il proponente riceve le credenziali per la presentazione del progetto, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato nella fase di registrazione;
4. il proponente, dalla pagina <https://avvisigiovanieantidroga.serviziocivile.it> procede:
 - a. alla scelta dell'ambito di intervento di interesse;
 - b. all'accesso alla procedura di inserimento della proposta di progetto, utilizzando le credenziali ottenute;
 - c. all'inserimento **diretto** dei dati della domanda di partecipazione; a ciascun ambito di intervento corrisponde una domanda di partecipazione specifica allegata al presente avviso (AI, AII, AIII);
 - d. all'inserimento dei dati del progetto e del piano finanziario riportati negli allegati B e B1;
 - e. alla selezione del pulsante "PRESENTA" per concludere la procedura;
 - f. alla compilazione degli allegati A1 e A2 (solo per le ATS), utilizzando i moduli predisposti e allegati al presente Avviso da inviare con le modalità del successivo comma 5.
5. La selezione del pulsante "PRESENTA" genera automaticamente la domanda di presentazione del progetto (allegato AI, AII, AIII), la scheda del progetto (allegato B), il piano finanziario (allegato B1), la ricevuta della corretta conclusione della procedura online con la conferma della avvenuta compilazione dei dati richiesti negli allegati A, B e B1;

Fase 2

6. Il proponente procede a stampare, sottoscrivere e inviare scansionati, alla casella PEC dgioventuescn@pec.governo.it, **a pena di esclusione**:
 - a. la domanda (allegato AI, AII o AIII secondo l'ambito prescelto) creata dal sistema;
 - b. l'allegato A1 **unico**, da compilarsi nel caso in cui il proponente sia un gruppo di soggetti attestanti la volontà di costituire formalmente un'ATS in caso di finanziamento del progetto;
 - c. l'allegato A2 solo in caso di ATS costituita o da costituire, **compilato e sottoscritto da ognuno dei rappresentati** legali degli associati o associandi in ATS;
 - d. la ricevuta di conferma della corretta conclusione della procedura online.
7. Il proponente deve inviare scansionati, alla casella PEC dgioventuescn@pec.governo.it, **a pena di esclusione** anche copia del/i documento/i di identità in corso di validità del legale rappresentante a) del soggetto proponente singolo, b) del capofila c) degli associati in caso di ATS.
8. Il mancato invio tramite PEC della domanda (allegato AI, AII o AIII), dei documenti di identità, della ricevuta della corretta conclusione della procedura online, degli allegati A1, A2 (solo per le ATS) indicati ai precedenti punti 5 e 6, comporta l'esclusione della domanda.
9. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di presentazione del progetto.
10. Diffomità tra la domanda e gli allegati inviati via PEC e i dati inseriti nel Sistema comportano l'inammissibilità della Proposta di progetto.

Art. 7 - Termini di presentazione delle proposte

1. I progetti, come indicato nell'articolo 6, possono essere presentati **a partire dal 21 settembre 2015**.
2. La PEC di trasmissione della domanda, della ricevuta e degli altri allegati A1, A2 (solo per ATS), deve **pervenire entro il termine del 16 novembre 2015, ore 18,00, a pena di irricevibilità**.
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. La data di invio a mezzo PEC è comprovata dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella PEC istituzionale del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
4. Il presente Avviso è pubblicato sui siti istituzionali dei competenti Dipartimenti: www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it e www.politicheantidroga.it. Della pubblicazione si dà comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8 - Valutazione delle proposte

a) Procedura di valutazione

1. In via preliminare il Dipartimento competente procede d'ufficio alla verifica di ricevibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dall'art. 7.
2. Per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, viene istituita, con Decreto del Capo del Dipartimento competente per ciascun ambito di intervento, un'apposita Commissione di valutazione, costituita da un numero di componenti non superiore a 9, incluso il Presidente.
3. Ciascuna Commissione può essere articolata in sottocommissioni, qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 200, e procede all'esame delle proposte progettuali presentate tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

4. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2014, recante "Riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014", registrato dalla Corte dei conti in data 09.12.2014 al n. 3130, si riserva di attivare un'Assistenza Tecnica per il supporto delle attività della Commissione nominata per l'ambito di intervento di competenza e dei successivi adempimenti dipartimentali propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni e all'erogazione delle quote di finanziamento previa verifica all'interno del Dipartimento dell'assenza delle professionalità richieste.
5. Ciascuna Commissione procede quindi a valutare i singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio, utilizzando anche i numeri decimali, secondo i seguenti criteri di valutazione:

Criteri	Descrizione	Punteggio massimo
1	Qualità e merito tecnico della proposta progettuale, di cui:	40
	<i>Analisi dei fabbisogni e chiarezza degli obiettivi proposti</i>	10
	<i>Articolazione delle azioni proposte, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento</i>	10
	<i>Previsione di specifici indicatori di realizzazione fisica e di risultato</i>	10
	<i>Previsione di attività specificamente tese alla realizzazione di azioni per il conseguimento degli obiettivi previsti per l'ambito prescelto (art. 1)</i>	10
2	Caratteristiche del soggetto proponente, di cui:	40
	<i>Soggetti proponenti che svolgano attività in rete con altri attori</i>	10
	<i>Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati, nelle attività proposte (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti ecc. - documentabile)</i>	10
	<i>Esperienza in attività inerenti all'ambito di intervento prescelto (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto ecc. - documentabile)</i>	10
	<i>Esperienza di iniziative realizzate con coinvolgimento di giovani ed in particolare di giovani donne (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti ecc. - documentabile)</i>	5
	<i>N. di regioni, oltre il minimo di 5, in cui sono state svolte le attività per l'ambito I</i> <i>N. di regioni, per gli ambiti di interventi II e III, in cui sono state svolte le attività</i>	5
3	Risorse umane coinvolte	10
	<i>Documentate competenze professionali coerenti con finalità e obiettivi del progetto (titoli di studio, specializzazioni, pubblicazioni, esperienze maturate, riconoscimenti ufficiali ecc.)</i>	5
	<i>Utilizzo, per le attività progettuali, di giovani in condizioni accertate di disagio</i>	5
4	Economicità	10
	<i>Congruità delle voci di spesa del progetto rispetto ai risultati attesi</i>	5
	<i>Elementi per dimostrare la sostenibilità e continuità della proposta nel tempo.</i>	5

6. Non sono ammessi a finanziamento i progetti con punteggio inferiore a 60/100.
7. A conclusione della valutazione, ogni Commissione incaricata elabora la graduatoria finale dei progetti, contenente l'elenco di quelli ammessi in ordine decrescente di punteggio attribuito e finanziabili, nonché l'importo del finanziamento pubblico concesso, fino ad esaurimento delle risorse.
8. Il Dipartimento competente si riserva lo scorrimento della graduatoria di merito nel caso di sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali ulteriori finanziamenti e/o da ulteriori disponibilità per rinunce o revoche, procedendo al finanziamento degli interventi precedentemente valutati come "idonei" dalla Commissione e collocati nelle successive posizioni, previa verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso.
9. Le graduatorie relative ai tre ambiti sono pubblicate esclusivamente sul sito del Governo www.governo.it e sui siti istituzionali <http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it> e <http://www.politicheantidroga.it> indicando: i progetti finanziati, i progetti "idonei", cioè ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse, i progetti "non idonei", cioè che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, nonché i progetti "non ammessi" con indicazione della causa di esclusione.
10. La pubblicazione sul sito istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.

Art. 9 - Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

1. Nel caso in cui il progetto sia ammesso a finanziamento viene sottoscritta un'apposita Convenzione tra il soggetto proponente e il Dipartimento competente per regolare i rapporti tra le Parti.
2. Al momento della firma di detta Convenzione il beneficiario del finanziamento deve presentare una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011.
3. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile la proposta progettuale cofinanziata, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conforme alla proposta progettuale cofinanziata, il Dipartimento competente potrà disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione delle attività con conseguente revoca del finanziamento concesso.

a) Avvio delle attività

1. L'avvio delle attività deve avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della Convenzione.
2. La comunicazione di inizio attività deve essere inviata mediante PEC all'indirizzo del Dipartimento competente (dgioventuescn@pec.governo.it per l'ambito di intervento I e direzionedpa@pec.governo.it per gli ambiti di intervento II e III).

b) Conclusione delle attività

1. La conclusione delle azioni deve avvenire entro 24 mesi dalla data di avvio attività. Eventuali proroghe del termine finale previsto per la conclusione delle attività progettuali, concordate con il Dipartimento competente, possono essere concesse senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento medesimo, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause non imputabili al soggetto attuatore.
2. La richiesta di proroga motivata deve in ogni caso pervenire mediante PEC all'indirizzo del Dipartimento competente, entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto per la realizzazione del progetto.
3. Il soggetto proponente, in caso di ATS il capofila, può presentare adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento competente. Qualora le modificazioni richieste incidano sul piano finanziario, fermo restando l'importo del

finanziamento riconosciuto dallo stesso Dipartimento, queste non potranno comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e dovranno essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finali. Nel caso in cui superassero tale limite, sarà necessario chiederne la preventiva approvazione da parte del Dipartimento.

4. Il competente Dipartimento si esprime al riguardo mediante PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di modifiche e trascorso detto termine, in assenza di una comunicazione ufficiale, l'autorizzazione alla modifica sarà da considerarsi acquisita (silenzio-assenso alla modifica).

c) Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento verrà erogato in tre tranches:

1. La prima tranche, pari al 30% del finanziamento concesso, viene erogata non prima di 30 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività previste e dietro presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a garanzia di un pari importo ed avente validità per l'intera durata del progetto ammesso a finanziamento, conforme all'apposito modulo che verrà pubblicato sul sito contemporaneamente alla graduatoria.
2. La seconda tranche, pari al 50% del finanziamento concesso, viene erogata a conclusione del primo semestre di attività e successivamente alla consegna ed approvazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte corredata:
 - a) dalla documentazione attestante la spesa pari al 30% del finanziamento concesso ed erogato con la prima tranche;
 - b) dagli impegni economici assunti per non meno del 50% dei costi progettuali ammessi a finanziamento e la correlativa sussistenza di crediti certi e liquidi da parte di terzi.
3. Il restante 20% del finanziamento concesso viene erogato a saldo a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, in caso di ATS dal capofila, che deve pervenire entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali:
 - a) relazione finale relativa alle attività svolte;
 - b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
 - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
 - d) copia della documentazione di spesa.
4. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate (ex articolo 6 della legge n. 136 del 2010), attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari - Ri.ba (ricevuta bancaria).
5. Le spese effettivamente sostenute e documentate devono essere comprensive della quota di finanziamento a carico del soggetto proponente.
6. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute al netto dell'importo minimo a carico del soggetto proponente.
7. Il Dipartimento competente si riserva di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione delle attività.

Art. 10 - Privacy e norma di rinvio

1. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento competente è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Ai soggetti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a:
 - **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 – Roma, per l'ambito di intervento I (dgioventuescn@pec.governo.it);**
 - **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 – Roma, per gli ambiti di intervento II e III (direzionedpa@pec.governo.it).**

Art. 11 - Diritto di accesso agli atti e Responsabile del procedimento (legge 241/90)

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge del 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. del 12/4/2006 n. 184 "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*".
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) e dell'art. 24, comma 3 della Legge 7/8/1990, n. 241, dell'art. 2, comma 1 del DPR 12/4/2006 n. 184, nonché ai sensi del D. Lgs 30/6/2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione di dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di accesso agli atti della procedura di cui al presente Avviso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) l'istanza di accesso deve essere presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal rappresentante del soggetto proponente che deve dimostrare i propri poteri rappresentativi; inoltre, l'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del DPR 28/12/2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
 - b) non saranno accolte le istanze di accesso agli atti, ai sensi dell' art. 22, comma 1 lettera b), della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., qualora le istanze stesse siano pervenute al Dipartimento oltre i termini di impugnazione stabiliti dalla legge.
3. La richiesta di accesso agli atti deve essere spedita:
 - per l'ambito di intervento I all'indirizzo PEC dgioventuescn@pec.governo.it;
 - per gli ambiti di intervento II e III all'indirizzo PEC direzionedpa@pec.governo.it.
4. Il Dipartimento competente rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione di formale richiesta di accesso agli atti.
5. In caso di individuazione di soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22 comma 1, lettera c) della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., il Dipartimento competente provvede a dare

comunicazione agli stessi, mediante invio con raccomandata A/R di copia della ricezione di richiesta di accesso agli atti.

6. In caso di accoglimento della richiesta di accesso agli atti, il Dipartimento competente rilascia all'interessato copia dei documenti nei quali sono riprodotte le cause di esclusione della domanda di partecipazione e/o del progetto presentati dall'interessato. Resta fermo che i documenti sono rilasciati privi delle parti non necessarie alla tutela della situazione giuridicamente garantita e collegata alla richiesta dell'interessato.
7. Il responsabile del procedimento è:
 - per l'ambito di intervento I il Coordinatore pro tempore del Servizio per gli interventi a sostegno delle giovani generazioni e gestione dei relativi fondi di rilevanza nazionale del Dipartimento e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
 - per gli ambiti di intervento II e III l'avv. Lucia Rotundo del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12 - Utilizzo dei loghi


1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del competente Dipartimento sulla documentazione informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione del progetto. Il predetto logo viene fornito dal Dipartimento competente all'avvio delle attività.
2. Il soggetto attuatore deve mettere a disposizione del Dipartimento competente il materiale di cui al comma 1 anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso i siti istituzionali.

Art. 13 – Servizio FAQ

1. I soggetti interessati possono inviare quesiti per posta elettronica dal 15 settembre 2015 al 25 ottobre 2015 ai seguenti indirizzi PEC:
 - per l'ambito di intervento I all'indirizzo PEC dgioventuescn@pec.governo.it;
 - per gli ambiti di intervento II e III all'indirizzo PEC direzionedpa@pec.governo.itindicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sui quali si intende avere chiarimenti.
2. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sui siti istituzionali <http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it> e <http://www.politicheantidroga.it> attraverso l'allestimento di un servizio FAQ.

Roma, 7 SET, 2015

Dipartimento della Gioventù
e del Servizio civile nazionale
Cons. Calogero Mauceri



Dipartimento per le Politiche Antidroga

Cons. Patrizia De Rose

